

QUESITO N. 1:

E' stato chiesto se la percentuale di ribasso da applicare al lotto 1 rimarrà tale anche per i lotti 2 e 3.

RISPOSTA:

Ciascun concorrente può presentare la propria offerta, relativamente a uno o più lotti. L'offerta per ciascun lotto dovrà essere inserita in una distinta busta, riportante rispettivamente la dicitura:

Busta B – “Offerta economica Lotto 1”

Busta C – “Offerta economica Lotto 2”

Busta D – “Offerta economica Lotto 3”

Le tariffe base indicate nell'art. 16 del Capitolato tecnico sono valide per tutti e tre i lotti.

Nel caso in cui si partecipi a più lotti, le rispettive percentuali di ribasso possono essere tra loro diverse e si applicheranno alle suddette tariffe base.

QUESITO N. 2:

E' stato chiesto se, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, è necessario che il requisito di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali debba essere posseduto dal consorzio o può essere posseduto solo dall'impresa consorziata esecutrice del servizio.

RISPOSTA:

In accordo con la più recente giurisprudenza in materia (T.A.R. Lombardia, Sez. III, sent. n. 2236/2013 – Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10.05.2013), e con il parere dell'ANAC (Parere di precontenzioso 23/14/S n. 17 del 05.08.2014), nonché in coerenza con quanto previsto dall'art. 277, c. 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, si ritiene che il requisito di iscrizione all'Albo gestori possa essere considerato soddisfatto laddove posseduto da tutte le singole imprese consorziate esecutrici (che devono essere specificate nell'istanza di partecipazione), fermo restando che, in alternativa, il consorzio stabile può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

QUESITO N. 3:

E' stato chiesto se è possibile la partecipazione di un'ATI in cui la Mandataria possiede l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in una sola categoria e la Mandante in tutte le categorie previste (5, 9 e 10B).

RISPOSTA:

L'art. 7 comma 4 del Disciplinare di gara prevede che: “In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti obbligatori di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere posseduti, oltre che dall'impresa mandataria che, ai sensi dell'art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, anche da tutti gli altri raggruppati. I requisiti tecnici di cui al comma 3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la possibilità di sub-appalto o avvalimento. Resta inteso che le raggruppate potranno svolgere solo le attività per le quali sono in possesso del necessario requisito.”

Pertanto, fermo restando il possesso degli altri requisiti previsti dal disciplinare, è possibile la partecipazione di un'ATI se tutte le singole imprese possiedono i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Disciplinare di gara (Certificazione del sistema di gestione di qualità e iscrizione all'Albo Gestori Ambientali). I requisiti di cui al comma 3 (iscrizione all'Albo nelle categorie 5, 9 e 10B) devono essere invece posseduti dall'ATI nel suo complesso, restando impregiudicata, comunque, la possibilità di sub-appalto o avvalimento. Resta inteso che le raggruppate, laddove complessivamente in possesso di tutte le categorie, potranno svolgere solo le attività per le quali sono in possesso del necessario requisito.

QUESITO N. 4:

E' stato chiesto di chiarire se i requisiti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali possono essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA:

L'art. 7 comma 2 del disciplinare prevede che “I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ovvero ad analogo albo professionale per gli stati membri dell'Unione Europea. L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali non può essere oggetto di avvalimento nelle forme prescritte dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06”; Inoltre, il comma 3 dello stesso articolo prevede che: “I Concorrenti in fase di offerta, devono inoltre dichiarare, secondo lo schema Allegato 4, qualora non in possesso delle categorie “5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 - bonifica di siti” e “10B - bonifica dei beni contenenti amianto”, di voler subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, ad Operatori dotati delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero dichiarare l'avvalimento dei predetti requisiti secondo le modalità prescritte dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06;”

Pertanto, il requisito di cui al comma 2 dell'art. 7 del disciplinare di gara, relativo all'iscrizione generica all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (soddisfatto anche con l'iscrizione in una sola categoria), non può essere oggetto di avvalimento. E' invece possibile l'avvalimento dei requisiti di cui al comma 3 del citato articolo, relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle distinte e specifiche categorie 5, 9 e 10B.

Si sottolinea comunque che, indipendentemente dalla modalità con cui, in sede di gara, sono stati dimostrati i requisiti tecnici previsti dal bando, le attività di gestione ambientale devono essere eseguite nel pieno rispetto della normativa di settore.

QUESITO N. 5:

E' stato chiesto, relativamente all'art. 7, punti 2 e 3 del disciplinare di gara, se sia prevista una classe di iscrizione minima all'Albo Gestori Ambientali per le categorie 5, 9 e 10B

RISPOSTA:

Non è prevista alcuna classe minima. Resta comunque inteso che l'operatore (sia questo affidatario, raggruppato, consorziato o subappaltatore) in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categorie 5, 9 e 10B deve essere in grado di eseguire il servizio richiesto.

QUESITO N. 6:

E' stato chiesto se gli importi della garanzia provvisoria previsti all'art. 8 del Disciplinare di gara devono essere aumentati dell'1 per mille, per garantire il pagamento della sanzione prevista dall'art. 10.

RISPOSTA:

Gli importi della garanzia provvisoria sono quelli previsti all'art.8 del Disciplinare di gara e non è necessario aumentarli. Il pagamento della sanzione, ai sensi dell'art. 38, c. 2, *bis*, del D. Lgs. n. 163/2006 è garantito da tali importi.

QUESITO N. 7:

E' stato chiesto se la fideiussione provvisoria deve essere autenticata dal notaio.

RISPOSTA:

Non è necessario che la fideiussione provvisoria di cui all'art. 8.3 del Disciplinare di gara sia autenticata dal notaio.

QUESITO N. 8:

E' stato chiesto se, nell'art. 8 del Disciplinare di gara, il riferimento alle norme UNI CEI ISO 9000 si possa intendere come UNI EN ISO 9000 e se la parola "CEI" sia un refuso da sostituirsi/intendersi come "EN".

RISPOSTA:

Il punto 7 dell'art. 8 del Disciplinare di gara riporta testualmente quanto previsto dall'art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo. n. 163/06, che così recita: *“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.”*

Ad ogni buon conto, si specifica che le certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme della serie UNI EN ISO 9000 sono da ritenersi idonee al fine della riduzione della garanzia definitiva.

QUESITO N. 9:

E' stato chiesto se la documentazione allegata al Disciplinare di gara deve essere presentata in carta intestata dell'azienda concorrente o se è sufficiente solo il timbro.

RISPOSTA:

Le istanze e le dichiarazioni da redigere secondo gli schemi allegati al Disciplinare possono essere presentati su “carta intestata” del concorrente anche mediante apposizione di un timbro in intestazione.

QUESITO N. 10:

è stato chiesto di conoscere le categorie SOA o Albo gestori ambientali richieste per la partecipazione alle gare d'appalto in oggetto. È stato chiesto altresì se è richiesto volume d'affari o lavori eseguiti negli anni antecedenti.

RISPOSTA:

I requisiti di natura tecnica, economica e di garanzia della qualità previsti per partecipare alla gara sono dettagliatamente elencati nell'art. 7 del disciplinare di gara, che si trascrive appresso:

- 1. I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001, rilasciato da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento nello schema specifico o, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 163/2006, fornire altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Tale requisito non può essere oggetto di avvalimento nelle forme prescritte dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06;*
- 2. I Concorrenti devono possedere, a pena di esclusione dalla gara, l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ovvero ad analogo albo professionale per gli stati membri dell'Unione Europea. L'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali non può essere oggetto di avvalimento nelle forme prescritte dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06;*
- 3. I Concorrenti in fase di offerta, devono inoltre dichiarare, secondo lo schema Allegato 4, qualora non in possesso delle categorie “5 -Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 -bonifica di siti” e “10B -*

bonifica dei beni contenenti amianto”, di voler subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, ad Operatori dotati delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero dichiarare l’avvalimento dei predetti requisiti secondo le modalità prescritte dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06;

4. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i requisiti obbligatori di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere posseduti, oltre che dall’impresa mandataria che, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, anche da tutti gli altri raggruppati. I requisiti tecnici di cui al comma 3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la possibilità di sub-appalto o avvalimento. Resta inteso che le raggruppate potranno svolgere solo le attività per le quali sono in possesso del necessario requisito;

5. I requisiti di natura tecnica e di qualità devono essere già posseduti dai concorrenti al termine fissato per la presentazione delle offerte;

6. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica l’operatore deve fornire dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 che attestino la solvibilità, la solidità finanziaria e l’affidabilità dell’impresa. Le predette dichiarazioni dovranno essere firmate dall’istituto bancario che le rilascia e riportare data non antecedente 30 gg. dal termine ultimo di presentazione delle offerte previsto all’art. 10, comma 4, del presente Disciplinare. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, da dichiarare esplicitamente, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altro documento, la cui idoneità sarà insindacabilmente valutata dalla Stazione Appaltante;

7. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere fornite almeno dall’impresa mandataria; per le altre imprese del raggruppamento o del consorzio è sufficiente fornire dichiarazione di almeno un istituto bancario di cui al comma precedente;

8. Resta ferma la possibilità di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, anche ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria ed economica, nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Pertanto, relativamente al quesito proposto da codesta Impresa, si evidenzia che:

- non sono previsti requisiti legati ad attestazione SOA, anche in considerazione del fatto che la prestazione oggetto d’appalto è un “servizio” e non un “lavoro”;
- non sono richiesti requisiti legati al volume d’affari o ai lavori eseguiti negli anni precedenti;
- è richiesta l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, in una qualunque categoria e senza possibilità di avvalimento.
- è richiesto che i concorrenti siano iscritti all’Albo Gestori Ambientali nelle specifiche categorie “5 - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”, “9 -bonifica di siti” e “10B -bonifica dei beni contenenti amianto”, ovvero che, qualora non in possesso delle suddette categorie, dichiarino di voler subappaltare le predette attività, laddove le condizioni del servizio lo rendano necessario, ad Operatori dotati delle prescritte autorizzazioni ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dall’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero che dichiarino l’avvalimento dei predetti requisiti secondo le modalità prescritte dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/06.